



I principali punti di attenzione nelle revisioni del 2022 con riferimento alla posizione finanziaria netta tra codice della crisi di impresa, impatti covid e novità normative

**7 Aprile 2022
online**

a cura di Marco Rossi

Agenda

LA REVISIONE DELL'AREA BANCHE E FINANZIAMENTI ANCHE IN OTTICA DELLA NUOVA CRISI D'IMPRESA:

Le R.I.B.A. e gli errori più frequenti errori identificati nel corso della revisione contabile:

- Le R.I.B.A. al dopo incasso
- Le R.I.B.A. salvo buon fine

I Finanziamenti:

- Esame dei contratti di finanziamento
- Esame dei piani di ammortamento dei finanziamenti
- Esame del rispetto dei covenant
- Lettera di waiver e classificazione entro o oltre l'esercizio

La nuova definizione ESMA di posizione finanziaria netta

Agenda

IMPATTI COVID SUI BILANCI AL 31 DICEMBRE 2021:

- Le tematiche più comuni dei bilanci al 31 dicembre 2021
- Analisi e prospettive future

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:

- Aspetti legati alla disciplina legale della revisione dei conti
- Ultime novità



Le Ricevute Bancarie (Ri.Ba.)

Le ricevute bancarie «a scadenza» e «al salvo buon fine»

Le operazioni di incasso di effetti attivi commerciali rappresenta un servizio che le banche offrono alle aziende clienti.

Tipologie:

- ▶ Le RIBA vengono presentate alla banca affinché **a scadenza** (maturazione) vengano accreditate sul conto corrente della Società.
- ▶ Le RIBA che quando vengono presentate in banca, l'istituto di credito mette a disposizione **subito** l'importo «Riba anticipate» «**Riba al salvo buon fine**»

Scritture contabili in bilancio

Le Società effettuano le seguenti scritture contabili:

Emessa fattura in data 30 novembre (pagamento 31 gen)

Partitario clienti (Dare)	100	
Ricavi (Avere)		91
IVA credito 10% (avere)		9

Emessa RIBA in data 5 dicembre

Effetti attivi (Dare)	100	
Partitario clienti (Avere)		100

In data 10 dicembre Presentata Riba alla banca per anticipazione, accredito immediato SBF

Banca c/c (Dare)	100	
Effetti attivi (Avere)		100

È corretto??

Le ricevute bancarie «a scadenza» e «al salvo buon fine»

La Società pertanto si è chiusa il credito quando la banca ha effettuato l'accredito sul conto corrente.

La scrittura è **ERRATA** in quanto la Società può chiudere il credito solamente quando il suo cliente ha pagato.

L'anticipazione delle RIBA si configura come un debito finanziario (che ha come garanzia la fattura).

Pertanto la scrittura corretta in data 10 dicembre è:

Banca c/c (Dare)	100	
RIBA Anticipate (Avere)		100

Il 31 gennaio, alla scadenza della fattura (se il cliente non è insoluto):

RIBA Anticipate (Dare)	100	
Effetti attivi (Avere)		100

Le ricevute bancarie «a scadenza» e «al salvo buon fine»

La scrittura:

Emessa RIBA in data 5 dicembre

Effetti attivi (Dare)	100
Partitario clienti (Avere)	100

Nella quale viene chiuso il partitario clienti, è corretta (anche se non necessaria), purchè il conto «Effetti attivi» sia classificato nel conto di patrimoniale «C.II.1 Crediti verso clienti».

Il conto «RIBA Anticipate» che può essere chiuso solamente quando il cliente ha pagato, deve essere classificata nel passivo «D.4 Debiti verso banche».

È un errore molto frequente nei bilanci ed è difficile per il revisore accorgersene,

in quanto la Società toglie il credito e non iscrive il debito, pertanto nello stato patrimoniale non si riesce a verificare.

Verifiche del revisore

La procedura che permette di accorgersene è tramite la circolarizzazione delle banche (o dalla centrale rischi di Banca di Italia).

Nel modulo ABI di risposta alle circolarizzazione delle banche. Gli effetti sono trattati al **punto 3)**

3) EFFETTI E DOCUMENTI PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
1	2	3	4
scontati e non ancora scaduti			
presentati per lo sconto e non ancora accreditati o accolti			
accreditati e non ancora scaduti	EUR	40.000	
presentati per l'accredito s.b.f. e non ancora accreditati o accolti			
accolti per l'incasso e non ancora accreditati	EUR	20.000	
presentanti per l'incasso e non ancora accolti			

Il conto «Effetti attivi» vale Euro 60.000

Il conto «Anticipo RIBA» vale Euro 40.000

Impatto sulla Posizione Finanziaria Netta

ERRORE: CLASSIFICAZIONE DELLE RIBA NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- ▶ Spesso capita che il conto «Effetti attivi» venga classificato nelle disponibilità liquide, spesso ciò è dovuto anche al fatto che il conto venga nominato con il nome della banca verso la quale vengono presentate: es. «Banca X Effetti attivi»
- ▶ La mancata riclassifica nella voce «C.II.1 Crediti verso clienti» comporta un indebito miglioramento della posizione finanziaria netta

ERRORE: CHIUSURA DEL CREDITO CON RIBA ANTICIPATE

- ▶ La chiusura del credito quando la banca accredita l'importo anticipato al salvo buon fine, comporta la mancata iscrizione del debito finanziario verso la banca
- ▶ La mancata iscrizione del debito finanziario comporta un indebito miglioramento della posizione finanziaria netta, in quanto l'aumento delle disponibilità liquide non è compensato dall'aumento dei debiti finanziari.



I finanziamenti

La verifica dei finanziamenti

- ▶ Verifica con risposte delle banche;
- ▶ Verifica dei contratti:
 - ▶ Covenants e lettere di waiver;
 - ▶ Decadenza dal beneficio del termine;
 - ▶ Garanzie;
 - ▶ Clausole di excess of cash flow;
 - ▶ Rinegoziazioni;
 - ▶ Clausole di change of control;
 - ▶ Clausole di scopo;
 - ▶ Pegni e garanzie;
- ▶ Verifica piano di ammortamento e rispetto dello stesso;
- ▶ Verifica classificazione a breve o a medio/lungo e relativo impatto sulla continuità aziendale;
- ▶ Verifica del costo ammortizzato.

Verifica finanziamenti con Modello ABI-REV

Nell'ABI-REV la banca indica il valore residuo e (solitamente) alcuni dettagli del finanziamento:

Ok con conto:
05.004 Mutuo Banca X

MODELLO ABI-REV

11:04 Operazioni a medio e lungo termine (mutui):

**Mutuo nr. 741784221 stipulato il 28.12.16 di originari euro 100.000,00 da estinguersi in 20 rate TRIMESTRALI con scadenza il 31.03.22;
debito residuo euro 31.250,00 tasso 3,0%**

Esame del piano di ammortamento

MUTUO .. INFESTATARIO

FORMA TECNICA: 1105 FINANZ.TI ORDINARI T.F - RATE TRIM.LI FINE MESE - 365/3

IMPORTO ORIGINARIO: 100.000,00 DURATA DELL'AMMORTAMENTO: 72 MESI

MOD. AMMORTAMENTO: 106 QUOTE CAPITALE COSTANTI TRIMESTRALE TASSO FISSO

TIPO AMMORTAMENTO: 1 QUOTA CAPITALE COSTANTE

ORIGINARI EURO: 100.000,00

ok con conto
05.004 Mutuo Banca X
al 31/12/2021

RATA DATA SCAD. QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI RATA FINANZIAR: CAPITALE RESID.

RATA	DATA SCAD.	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RATA FINANZIAR:	CAPITALE RESID.
15	31.12.2020	0,00	425,34	425,34	56250,00
16	31.03.2021	6250,00	416,10	6666,10	50000,00
17	30.06.2021	6250,00	373,97	6623,97	43750,00
18	30.09.2021	6250,00	330,82	6580,82	37500,00
19	31.12.2021	6250,00	283,56	6533,56	31250,00
20	31.03.2022	6250,00	231,16	6481,16	25000,00
21	30.06.2022	6250,00	186,99	6436,99	18750,00
22	30.09.2022	6250,00	141,78	6391,78	12500,00
23	31.12.2022	6250,00	94,52	6344,52	6250,00
24	31.03.2023	6250,00	46,23	6296,23	0,00

Verificate su Estratto Conto
l'addebito delle rate.

quota a lungo

quota a breve
25.000

Esame contratti di finanziamento

La parte più importante dall'analisi della correttezza dei debiti verso le banche è relativa principalmente all'analisi dei contratti di finanziamento.

Si procede ottenendo dalla Società i contratti relativi a tutti i finanziamenti e si effettua una lettura approfondita e delle **clausole contrattuali**.

Postergazione finanziamenti

La clausola contrattuale seguente prevede che taluni debiti non possano essere rimborsati finché il finanziamento concesso non venga integralmente estinto.

3.3 Finanziamento Soci Postergato

La Società si impegna a non rimborsare in tutto o in parte il Finanziamento Soci Postergato sino a quando non sia stata integralmente rimborsata l'Esposizione.

3.4 Emolumenti Amministratori Postergati

La Società si impegna a non rimborsare in tutto o in parte gli Emolumenti Amministratori Postergati sino al 31 dicembre 2021 (compreso).

Dismissione di attività

Un finanziamento (o una sua ristrutturazione) può essere concesso con l'impegno della Società di dismettere (liquidare) talune attività (es. fabbricati, partecipazioni) in modo da garantire liquidità per il rimborso del finanziamento.

3.5 Beni Vincolati da Dismettere

La Società si impegna a fare tutto quanto in suo potere affinché, nell'osservanza di quanto previsto nel Piano di Risanamento, siano eseguite le Dismissioni dei Beni Vincolati da Dismettere nei termini e per importi non inferiori ai valori indicati nel Programma di Dismissioni.

9.8 Rimborso anticipato obbligatorio

La Società si obbliga a corrispondere e a versare ai Finanziatori entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall'effettiva disponibilità, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio, senza penali e/o oneri, un importo pari al 100% (cento per cento) dei Proventi Netti di Dismissione nel rispetto del Piano e delle specifiche destinazioni per essi previste e secondo le previsioni del precedente Paragrafo 9.7 (*Ordine di priorità dei pagamenti*). Le somme rimborsate anticipatamente ai sensi del presente Paragrafo 9.8 e del successivo Paragrafo 9.9 (*Eccesso di Cassa*), 9.10 (*Facoltà di rimborsi anticipati*), nonché del Paragrafo 6.2.1, lett. B, saranno da considerarsi 'rate scadute' alla data del rimborso per importo corrispondente.

Eccesso di cassa

La clausola «Eccesso di cassa» *Excess of cash flow* prevede che, nel caso in cui siano presenti, disponibilità liquide sopra un dato importo, queste debbano essere destinate al rimborso del finanziamento.

9.9 Eccesso di Cassa

A decorrere dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e a valere sul medesimo esercizio e su quelli successivi, di anno in anno fino alla Data di Scadenza, si impegna a corrispondere ai Finanziatori a titolo di rimborso anticipato obbligatorio parziale dell'Indebitamento un ammontare pari al 100,00% (cento/00 per cento) dell'Eccesso di Cassa, così come risultante dal rendiconto comunicato ai sensi del successivo Paragrafo 14.5.2(i), entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'invio di tale documento.

"Eccesso di Cassa" indica la disponibilità liquida di _____, alla data di chiusura del bilancio di esercizio, (come definita al numero IV "Disponibilità liquide" della lettera C) "Attivo Circolante" dell'articolo 2424 del Codice Civile risultante dal Bilancio (a decorrere da quello chiuso al 31 dicembre 2017), al netto di ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento eventualmente scaduta ovvero a scadere entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2018 (compreso), ed eccedente l'ammontare di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) (da utilizzarsi a titolo di riserva non distribuibile).

Obbligo di polizze assicurative

13.20 Polizze Assicurative

La Società dichiara di avere stipulato e mantenuto adeguate polizze assicurative e i relativi vincoli, in conformità con i criteri normalmente adottati nei settori in cui la stessa opera, sui propri (i) Beni Vincolati da Dismettere (ii) cespiti immobiliari diversi dai Beni Vincolati da Dismettere e (iii) crediti per un controvalore sostanziale complessivo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dei crediti complessivi della Società.

La Società dichiara e garantisce di mantenere in essere con primarie compagnie assicurative le predette polizze per un periodo almeno pari a tutta la durata del Piano.

Debiti assistiti da garanzie reali

Nell'analisi dei finanziamenti (analisi congiunta contratto e modello ABI-REV) è opportuno verificare la presenza di garanzie prestate dalla Società (es. ipoteche) in quanto è necessario verificare l'informativa in nota integrativa.

4) GARANZIE RICEVUTE

A. Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio:

Descrizione	Scadenza	DIV	Valore Nominale/Quantità
GARANZIA IPOTECARIA CONSOLIDATA	30/12/2036	EUR	500.000,00
GARANZIA IPOTECARIA CONSOLIDATA	01/03/2031	EUR	18.000.000,00
GARANZIA IPOTECARIA CONSOLIDATA	16/01/2037	EUR	630.000,00

< Modello ABI-REV

Debiti assistiti da garanzie reali

Informativa in nota integrativa

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.):

- il finanziamento ottenuto dalla Banca Y nel corso del 2011 per l'importo di Euro 9.000.000, della durata di anni 15 (scad. 30.09.2026) è assistito dalle seguenti garanzie:
- ipoteca di primo grado sul complesso immobiliare costituente lo stabilimento di Casalpusterlengo (valore dell'ipoteca iscritta per Euro 18.000.000);

	Debiti assistiti da garanzie reali			
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche	4.454.963			4.454.963
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori				
Debiti tributari				
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
Altri debiti				
Totale debiti	4.454.963			4.454.963

Rispetto covenants dei finanziamenti

Gli accordi di finanziamento possono, in taluni casi, stabilire **specifici adempimenti** per la Società (ad esempio ad esempio: un limite al valore delle acquisizioni e/o delle cessioni di attività fisse e/o partecipazioni, il divieto all'assunzione di nuovi finanziamenti e/o alla stipula di contratti di leasing) oppure prevedere la **periodica rilevazione di determinati parametri** ed indicatori di performance aziendale (ad esempio: posizione finanziaria netta, rapporto indebitamento/patrimonio netto, rapporto Ebitda/indebitamento) desumibili dal bilancio d'esercizio e/o consolidato al fine di verificarne la conformità con le analoghe misure stabilite nei contratti.

I suddetti obblighi contrattuali sono genericamente definiti come «**financial covenants**»

Rispetto covenants dei finanziamenti

UN ASPETTO MOLTO IMPORTANTE PER I DEBITI FINANZIARI È IL RISPETTO DEI COVENANT

I Covenants sono specifiche clausole contrattuali nei debiti finanziari.

I "Covenants finanziari" sono finalizzati:

- ▶ al monitoraggio dell'andamento aziendale e a rispettare anche particolari vincoli di bilancio
- ▶ a fornire informazioni sul grado di «salute» della società, cioè la copertura degli impegni finanziari assunti; in particolare spesso sono **costituiti da rapporti tra i quali i più frequenti sono:**
 - a) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (PFN) e PATRIMONIO NETTO;
 - b) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (PFN) e MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA);
 - c) il rapporto tra MARGINE OPERATIVO LORDO e ONERI FINANZIARI NETTI;
 - d) l'ammontare massimo di investimenti ammissibili (c.d. MAXIMUM CAPEX);
 - e) l'ammontare ritenuto accettabile di PATRIMONIO NETTO MINIMO.

Il mancato rispetto dei covenant («breach») fa scattare automaticamente nuove clausole contrattuali, ad esempio aumento del tasso di interesse, sino anche la risoluzione immediata del prestito.

Rispetto covenants dei finanziamenti

L'obiettivo della comunicazione periodica dei dati relativi ai parametri ed altri indicatori desumibili dal bilancio d'esercizio e/o consolidato è l'**accertamento dell'adempimento da parte della Società degli impegni stabiliti nei contratti di finanziamento.**

Il rispetto dei covenant può determinare **effetti sul bilancio in caso di inadempimento** (ad esempio: decadenza del beneficio del termine nei contratti di finanziamento, e conseguente riclassificazione dei debiti nell'ambito delle passività a breve, continuità aziendale)

In linea generale, **i dati rilevanti ai fini della comunicazione dei financial covenants ed oggetto delle procedure di verifica svolte dal revisore contabile potranno essere solo quelli desumibili dal bilancio d'esercizio e/o consolidato**, ossia quelli riconducibili ai dati contabili utilizzati ai fini della predisposizione del bilancio.

Ne consegue che la verifica sul calcolo dei *financial covenants* può essere svolta unicamente con riferimento alla data di chiusura di bilancio, anche intermedio, e non all'intero esercizio chiuso a tale data.

Rispetto covenants dei finanziamenti

Def. Descrizione	31/12/N	Voce
(a) Risultato d'esercizio	350	21
(b) Imposte	170	20
(c) Proventi ed Oneri Straordinari (*)	-	A5
(d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	D
(e) Proventi ed Oneri Finanziari	546	C
(f) Ammortamenti e svalutazioni	1.300	B10
(g) Accantonamenti per Rischi	-	B12
EBITDA	2.366	
(a) Obbligazioni	-	D1
(b) Obbligazioni convertibili	-	D2
(c) Debiti Verso Banche	10.000	D4
(d) Debiti verso Altri Finanziatori	5.000	D5
Debiti finanziari	15.000	
(c) Disponibilità Liquide	45	C IV
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	14.955	
PFN / EBITDA	6,32	
PARAMETRO MASSIMO	7,00	

Il Covenant è rispettato

UN ESEMPIO DI COVENANT PUÒ ESSERE IL SEGUENTE:

I contratti bancari prevedono specificatamente le voci del bilancio da utilizzare per il calcolo del rispetto dei parametri.

Nella tabella a lato vengono calcolati i dati consuntivi dell'EBITDA e della PFN.

Il covenant prevede che il rapporto PFN / EBITDA non sia superiore a 7 volte.

Dai dati consuntivi emerge che il covenant è rispettato in quanto ha un valore pari a 6,32.

Attestazione rispetto covenants dei finanziamenti

Talvolta capita che il contratto di un finanziamento con covenant finanziari contenga anche la richiesta da parte della banca di ottenere una **specificata attestazione da parte del revisore del rispetto dei parametri**.

Lo svolgimento di procedure richieste dalla Società presuppone che il revisore ottenga **specificata lettera d'incarico**, che identifichi l'oggetto dell'incarico e le regole contrattuali di riferimento ai fini della comunicazione all'entità finanziatrice dei parametri e degli altri indicatori previsti dal contratto di finanziamento, nonché il dettaglio delle procedure di verifica richieste dal committente

Il revisore dovrà ottenere la **lettera di attestazione** nella quale vengano confermate la completezza e correttezza delle informazioni fornite al soggetto finanziatore e la responsabilità della Direzione della società relativamente al calcolo dei financial covenants.

«AUP»
Agreed Upon Procedures

Esempio pratico

La Società ha ottenuto un finanziamento da una banca presentando un piano industriale.

Il finanziamento si basa sugli indicatori: EBITDA, Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta che emergono dal piano industriale. Viene applicata una soglia di tolleranza del 20%.

I covenants finanziari si basano sui rapporti di indebitamento con la redditività e con la patrimonializzazione:

- ▶ **PFN/EBITDA** al 31 dicembre N ACTUAL deve essere inferiore allo stesso rapporto previsto dal piano (tolleranza 20%)
- ▶ **PFN/PN** al 31 dicembre N ACTUAL deve essere inferiore allo stesso rapporto previsto dal piano (tolleranza 20%)

Esempio pratico

Inizialmente occorre ricalcolare il parametri per il calcolo degli indici (EBITDA, PFN, PN) in maniera indipendente e in base alle definizioni previste dal contratto.

In secondo luogo, occorre effettuare la verifica della **coincidenza dei parametri** con il calcolo effettuato dalla Società.

Infine calcolo degli indici e confronto con i parametri del contratto (*slide successiva*)

Calcolo EBITDA (Valori in migliaia di Euro)

Def.	Descrizione	N-1	N	Bilancio
(a)	Risultato d'esercizio	332	650	21
(b)	Imposte	170	164	20
(d)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	D
(e)	Proventi ed Oneri Finanziari	500	520	C
(f)	Ammortamenti e svalutazioni	1.299	1.399	B10
(g)	Accantonamenti per Rischi	0	0	B12
EBITDA		2.301	2.733	ok, coincidente con prospetto di calcolo della Società

Calcolo PFN (Valori in migliaia di Euro)

Def.	Descrizione	N-1	N	Bilancio
(a)	Obbligazioni	0	0	D1
(b)	Obbligazioni convertibili	0	0	D2
(c)	Debiti verso Banche	14.500	13.100	D4
(d)	Debiti verso Altri Finanziatori	50	60	D5
(h)	Disponibilità liquide	-60	-180	C IV
Posizione Finanziaria Netta		14.490	12.980	ok con prospetto

Calcolo PN (Valori in migliaia di Euro)

	Descrizione	N-1	N	
I	Capitale Sociale	3.500	3.500	
II	Riserva da sovrapprezzo	10	10	
III	Riserva di rivalutazione	9.000	13.000	
IV	Riserva legale	600	600	
V	Riserva statutaria	0	0	
VI	Altre riserve	15	15	
VII	Riserva operazione copertura	-180	-150	
VIII	Utili (perdite a nuovo)	0	0	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	332	650	
X	Riserva neg. Azioni proprie	-2.980	-2.980	
Patrimonio Netto		10.297	14.645	ok con prospetto

Esempio pratico

PFN/EBITDA

Dati da Piano (Valori in migliaia di Euro)

PFN/EBITDA	N-1	N	N+1
PFN	19.900	18.000	15.000
EBITDA	2.800	3.100	4.000
PFN/EBITDA	7,11	5,81	3,75
<i>Tolleranza</i>	20%	20%	20%
Covenant da contratto	8,53	6,97	4,50

Dati Actual (Valori in migliaia di Euro)

PFN/EBITDA	N-1	N
PFN	14.490	12.980
EBITDA	2.301	2.733
PFN/EBITDA Actual	6,30	4,75
Covenant da contratto	8,53	6,97

Note:

- la Società nell'anno N rispetta il rapporto PFN/EBITDA nonostante non abbia raggiunto i livelli di EBITDA previsti dal piano, in quanto l'esposizione debitori netta è inferiore rispetto al piano;
- occorre prestare attenzione all'andamento aziendale nell'anno successivo in quanto i parametri dell'anno N, non rispetterebbero i parametri dell'anno N+1.

PFN/PN

Dati da Piano (Valori in migliaia di Euro)

PFN/PN	N-1	N	N+1
PFN	19.900	18.000	15.000
PN	12.000	13.000	14.000
PFN/PN	1,66	1,38	1,07
<i>Tolleranza</i>	20%	20%	20%
Covenant da contratto	1,99	1,66	1,29

Dati Actual (Valori in migliaia di Euro)

PFN/PN	N-1	N
PFN	14.490	12.980
PN	10.297	14.645
PFN/PN Actual	1,41	0,89
Covenant da contratto	1,99	1,66

Nota:

- Il parametro PFN/PN è ampiamente entro i limiti, occorre tenere ben monitorato l'altro parametro, in particolare l'EBITDA.

Lettera di waiver

La violazione di un covenant è un indicatore finanziario rilevante per il bilancio.

La banca può decidere temporaneamente, a titolo gratuito (ipotesi assai infrequente) o oneroso, di rinunciare a pretenderne l'osservanza, sospendendone di conseguenza l'efficacia per un periodo di tempo predeterminato (il c.d. *grace period*)

Il documento che rilascia la banca nel quale rinuncia è detto «LETTERA DI WAIVER»

Lettera di waiver – Esempio 1

Premesso:

- che con contratto in data 30/04 , la (la “Banca”) Vi ha concesso un mutuo di euro 9.000.000,00 (Euro novemilioni/00) da rimborsarsi entro il , secondo le modalità e condizioni meglio precisate nel contratto medesimo;
- che il Contratto di **mutuo prevede, tra gli altri, l’obbligo del rispetto**, da parte Vostra, del **parametro finanziario “Debt Cover” Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda**, di cui alle Condizioni ed Impegni Particolari/Covenants Finanziari del Contratto di Finanziamento, **in misura minore o uguale a 3,50** (tre virgola cinquanta);
- che **la Banca**, a fronte di vostra richiesta pervenuta in data , con propria comunicazione del **aveva consentito, in via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno** lo **sforamento del parametro finanziario “Debt Cover” Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda**;
- che con Vostra lettera del 20/08/
 - comunicate che, per il 1° semestre , il **parametro finanziario “Debt Cover” sarà pari a 3,87** (tre virgola ottantasette);
 - chiedete, per le motivazioni riportate nella lettera medesima, di considerare il predetto parametro rispettato anche per il 1° semestre

Lettera di waiver – Esempio 1

Tutto ciò premesso

la Banca, nel prendere atto che per il 1° semestre il parametro finanziario “Debt Cover”, indebitamento Finanziario Netto/Ebitda, di cui alle Condizioni ed Impegni Particolari/Covenants Finanziari del Contratto di Finanziamento, sarà pari a 3,87 (tre virgola ottantasette), anziché minore o uguale a 3,50 (tre virgola cinquanta) come contrattualmente stabilito, Vi comunica l'intenzione di tollerare, sempre in via del tutto eccezionale, il menzionato sforamento anche per il 1° semestre a condizione che detto parametro finanziario risulti confermato minore o uguale a 3,87 con riferimento al bilancio semestrale consolidato che vorrete consegnarci ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari. Resta inteso che, alla rilevazione del predetto parametro finanziario “Debt Cover” (Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda) effettuata sulla base del bilancio consolidato, qualora questo risulterà superiore a 3,50, ma pari o inferiore al 3,87, la Banca applicherà la commissione prevista nel paragrafo “Commissioni Riesame pratica” del Documento di Sintesi riportato in contratto, nella misura minima di Euro 10.000,00.

Nel caso invece in cui il parametro finanziario “Debt Cover” risulterà superiore a 3,87 (tre virgola ottantasette), la Banca si riserva la facoltà di esercitare i diritti previsti dal contratto di mutuo per tale fattispecie (decadenza del benefico del termine di cui all'art. 1186 c.c. e risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.).

Lettera di waiver – Esempio 2

Gentili Signori:

1. facciamo riferimento alla vostra comunicazione pervenutaci a mezzo posta elettronica in data 6 marzo , con la quale avete ci informato che S.p.A., nell'ambito di un accordo di licenza, sviluppo, distribuzione e fornitura sottoscritto con Corporation in data 8 novembre , ha costituito un pegno regolato da diritto francese ("*Convention de Gage*") avente ad oggetto una determinata quantità di prodotto " di proprietà di S.p.A. per un valore di euro 2.200.000 (due milioni duecentomila).
2. Facciamo altresì riferimento alla vostra richiesta, pervenutaci a mezzo posta elettronica in data 10 marzo , di rinunciare all'esercizio dei diritti previsti in favore della Banca in seguito alla violazione da parte di S.p.A. del divieto di costituire ipoteche, pegni o diritti reali di garanzia di qualsiasi natura senza il preventivo consenso scritto della Banca, ai sensi dell'articolo 7.03 (*Garanzie o privilegi aggiuntivi a favore della Banca*) di ciascun Contratto di Prestito.
3. Riconoscendo che la costituzione del pegno descritto al precedente paragrafo 1 costituisce effettiva violazione da parte di S.p.A. dell'articolo 7.03 di ciascun Contratto di Prestito in quanto non è pervenuta alla Banca alcuna richiesta di autorizzazione preventiva, con la presente lettera vi comunichiamo che la Banca non eserciterà i propri diritti e facoltà previsti dai Contratti di Prestito in conseguenza di detta violazione, ivi incluso il diritto di risolvere ciascun Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 10.01B.

Lettera di waiver – Esempio 2

4. S.p.A. dichiara di aver previamente informato ciascun Garante della rinuncia da parte della Banca di cui alla presente lettera. La Banca pertanto rinuncia all'esercizio dei propri diritti assumendo, in base a tale dichiarazione, che ciascun Garante vi abbia acconsentito e che ciascuna Garanzia continui ad essere valida ed efficace secondo i termini ivi previsti. In ogni caso qualora la Banca non riceva un consenso formale scritto da parte di ciascun Garante entro il 20 marzo i la presente lettera si considererà risolta con efficacia retroattiva alla data odierna e la Banca si riserverà la facoltà di esercitare tutti i propri diritti, azioni e facoltà previsti ai sensi dei Contratti di Prestito.
5. Il mancato esercizio di diritti da parte della Banca di cui alla presente lettera deve intendersi comunque con esclusivo riferimento al pegno costituito da S.p.A. in favore di Corporation come descritto al precedente paragrafo 1, restando quindi inteso che il disposto dell'articolo 7.03 di ciascun Contratto di Prestito continua ad applicarsi per qualsiasi futura operazione da parte di S.p.A.
6. S.p.A. corrisponderà alla Banca una commissione per il perfezionamento della presente lettera di euro 5.000 (cinquemila). Il suddetto ammontare dovrà essere versato sul conto IBAN
7. La presente lettera non costituisce alcuna modifica o novazione dei Contratti di Prestito, restando fermi ogni altro patto e condizione di ciascun Contratto di Prestito. I termini e le definizioni tutti di cui alla presente lettera sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene in ciascun Contratto di Prestito.
8. La presente lettera è regolata dalla legge italiana.

Informativa mancato rispetto – Waiver (Esempio 1)

Alcuni finanziamenti sono condizionati al rispetto dei seguenti **covenants**:

Finanziamento (importo residuo)	Covenants	30.06.N	Limite
11.792 €/000	Debiti finanziari netti/Patrimonio netto	0,93	1,50
11.792 €/000	Debiti finanziari netti/Margine operativo lordo	3,87	3,50

Come indicato nella tabella sopra riportata, **uno dei due covenants non risulta rispettato**.

Il mancato rispetto di uno dei covenants, sulla base delle disposizioni contrattuali, darebbe alle controparti il diritto di dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine limitatamente all'importo di Euro 8 milioni e potrebbe quindi comportare il rimborso anticipato di detto finanziamento. Di conseguenza tale finanziamento è stato classificato a breve termine.

In data 26 agosto N **l'Istituto bancario ha rilasciato una lettera in cui autorizza il superamento del covenants** per il primo semestre N, senza richiedere alcuna modifica contrattuale o rimborso anticipato.

Informativa mancato rispetto – Waiver (Esempio 2)

E' inoltre previsto che qualora la S.p.A. o le sue controllate costituiscono ipoteche, pegni o diritti di garanzia su propri beni, senza il preventivo consenso della , quest'ultima ha la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto di finanziamento, previa costituzione in mora del soggetto inadempiente e solo dopo che sia trascorso un termine ragionevole entro il quale non sia stato posto rimedio all'inadempimento; conseguentemente il finanziamento diventerebbe esigibile anticipatamente. Poiché nel mese di dicembre la S.p.A. aveva concesso in garanzia ad Co., Ltd. un quantitativo di 80 tonnellate di tecnico attraverso la costituzione di un pegno sulla merce, a tutela di eventuali inadempimenti relativi ad un accordo di "Licenza, sviluppo, distribuzione e fornitura" stipulato tra le due società nel corso dell'esercizio precedente, nel bilancio chiuso al 31 dicembre N-1 era provveduto a riclassificare l'intero importo del finanziamento a medio-lungo termine (pari a 17.892 migliaia di euro) fra i debiti correnti, in quanto risultava violata una clausola del contratto di finanziamento a medio-lungo termine alla data di chiusura dell'esercizio. In sostanza la riclassificazione è stata richiesta perché, alla data di chiusura dell'esercizio N-1 l'entità non godeva di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data. Si segnala, peraltro, che in data 14 marzo N-1 la S.p.A. aveva ottenuto da parte della un waiver con efficacia immediata, mentre mancava il consenso formale scritto da parte dei garanti il finanziamento. Successivamente, nel corso del mese di maggio, tutti i garanti del finanziamento hanno dato consenso formale scritto con riferimento al summenzionato waiver. S.p.A. ha potuto classificare nella voce "debiti finanziari verso banche a medio-lungo termine" la quota del finanziamento contrattualmente dovuta oltre i dodici mesi.

La verifica dell'informativa da parte del revisore ai fini della continuità aziendale

Il breach dei covenant può rientrare negli eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Quindi il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti:

- ▶ analisi e discussione con la direzione sui **flussi di cassa ed i profitti futuri** e su altri dati previsionali **(analisi del piano)**;
- ▶ analisi e discussione con la direzione sugli ultimi **bilanci intermedi** disponibili dell'impresa;
- ▶ lettura critica dei termini dei **finanziamenti** per rilevare eventuali **inadempienze**;
- ▶ **lettura critica dei verbali** delle assemblee dei soci, del C.d.A. e di altri comitati per constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- ▶ conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi **accordi** con parti correlate e soggetti terzi **volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario**;
- ▶ conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
- ▶ Eventuale **lettera di supporto finanziario (support letter)**;
- ▶ Verifica della nota integrativa (**INFORMATIVA**).



Nuova definizione ESMA di PFN

Nuova definizione di PFN per le società quotate

Il 4 marzo 2021 l'*European securities and markets authorities* (ESMA) ha dato una nuova definizione a livello europeo della PFN, che sostituisce la storica definizione della comunicazione Consob del 2006 (a livello italiano) per quanto riguarda le società quotate.


La modifica è già in vigore dalle semestrali al 30 Giugno 2021, infatti nelle note illustrative la Società deve indicare il valore dell'Indebitamento finanziario netto.

Nuova definizione di PFN per le società quotate

- ▶ In primis va notato **l'aspetto terminologico**, per cui in passato si parlava di «Posizione Finanziaria Netta», ora il riferimento è all'«Indebitamento Finanziario Netto»
- ▶ La **liquidità** nella nuova definizione include anche i crediti finanziari
- ▶ Nell'**indebitamento corrente** vengono consolidati in un'unica voce i «debiti finanziari correnti» e i «debiti bancari correnti»
- ▶ Nell'**indebitamento non corrente**:
 - ▶ La voce «strumenti di debito» ha una portata più ampia rispetto a «obbligazioni emesse»
 - ▶ La voce «debito finanziario non corrente» comprende i «debiti bancari non correnti» e «altri debiti finanziari non correnti»
 - ▶ La voce «debiti commerciali non correnti» include i debiti non remunerati che presentano una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore a 12 mesi.

Nuova definizione di PFN per le società quotate

VECCHIA DEFINIZIONE CONSOB	NUOVA DEFINIZIONE ESMA
A Cassa	A Disponibilità liquide
B Altre disponibilità liquide	B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C Titoli detenuti per la negoziazione	C Altre attività finanziarie correnti
D Liquidità (A)+(B)+(C)	D Liquidità (A)+(B)+(C)
E Crediti finanziari correnti	E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito)
F Debiti bancari correnti	F Parte corrente del debito finanziario non corrente
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	
H Altri debiti finanziari correnti	
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	G Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	H Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)
K Debiti bancari non correnti	I Debito finanziario non corrente
L Obbligazioni emesse	J Strumenti di debito
M Altri debiti non correnti	K Debiti commerciali e altri debiti non correnti
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	L Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	M Totale indebitamento finanziario (H)+(L)



Impatti Covid sui bilanci al 31 dicembre 2021

Rivalutazione dei beni d'impresa

- ▶ La rivalutazione dei beni prevista per i bilanci 2020 è stata prorogata al 2021.
- ▶ Non concede più la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento dei plusvalori tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 3%, la rivalutazione del 2021 pertanto produrrà effetti solo civilistici.
- ▶ La rivalutazione è limitata ai beni che non sono stato oggetto di rivalutazione nel bilancio 2020
- ▶ Rimangono valide le regole contabili per la rivalutazione (Documento interpretativo OIC 7)

ATTENZIONE ALLE IMPOSTE DIFFERITE

- ▶ Nell'effettuare la rivalutazione si dovrà tenere conto della gestione della fiscalità differita in quanto i maggiori valori iscritti in bilancio non troveranno riconoscimento ai fini fiscali, la rivalutazione determinerà l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.

Rivalutazione dei beni d'impresa

- ▶ Occorre iscrivere imposte differite (IRES e IRAP) direttamente a riduzione della riserva di patrimonio netto.
- ▶ Negli esercizi successivi le imposte differite saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento o cessione).
- ▶ L'iscrizione delle imposte differite passive a riduzione della riserva limita ovviamente l'incremento del patrimonio netto rispetto al valore di rivalutazione.

Sospensione degli ammortamenti

Il decreto Agosto 2020 concedeva la facoltà di non contabilizzare in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

La previsione normativa è stata fondamentale rinnovata anche per l'esercizio 2021, con le medesime caratteristiche di funzionamento.

La legge di bilancio 2022 prevedeva che potevano aderire solamente chi aveva già aderito al 100% nel 2020.

Il decreto Milleproroghe (in vigore dal 1° Marzo 2022) estende alla generalità dei contribuenti OIC adopter.

Sospensione degli ammortamenti

Effetti fiscali della sospensione degli ammortamenti:

- ▶ la norma, ammettendo la deduzione ai fini fiscali della quota di ammortamento non imputata a conto economico, determina il disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale per cui si rende necessario lo stanziamento della **fiscalità differita** sulla differenza temporanea.

Marchi e avviamenti

- ▶ Inasprimento delle regole sulla durata delle deduzioni, da 18 a 50 anni per i marchi e gli avviamenti

La rivalutazione (o riallineamento) dei marchi e avviamento con un'imposta sostitutiva del 3% aveva comportato un massiccio ricorso a tali operazioni nei bilanci 2020.

Ora dal punto di vista della convenienza fiscale sono messe fortemente in discussione, secondo alcuni anche contro lo Statuto del Contribuente, in quanto gli effetti riguardano già il 2021.

L'OIC nella riunione del 24 marzo 2022 comunica di aver apportato lievi modifiche alla bozza del documento interpretativo (che era in consultazione fino al 18 marzo).

- A. Mantenimento beneficio in 50 anni
- B. Pagamento imposta sostitutiva integrativa per mantenere il beneficio in 18 anni
- C. Revoca affrancamento fiscale

Marchi e avviamenti

A) Estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale

L'estensione ad almeno 50 anni del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente.

Tali differenze temporanee deducibili si generano lungo la durata della vita utile per via della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale.

Le imposte differite attive relative alle differenze temporanee deducibili sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza (sempre che l'azienda esista ancora e produca reddito).

Marchi e avviamenti

B) Facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale

Le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, rilevano un **debito per imposta sostitutiva integrativa** (del 9%, 11% o 13%) **dovuta con contropartita Patrimonio Netto**.

Nel caso di riallineamento dell'avviamento, l'ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce dell'attivo circolante (crediti) «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento» prevista dal paragrafo 80 dell'OIC 25 (da classificare nel credito per imposte anticipate).

Inoltre, sempre in base al medesimo paragrafo è contabilizzata, la quota di costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio.

Marchi e avviamenti

C) Facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale

Le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale iscrivono:

- a. un **fondo per imposte differite** per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all'ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico;
- b. un **credito tributario a fronte del diritto di rimborso** o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Nel caso di revoca dell'affrancamento fiscale dell'avviamento, non iscrivono le differite passive e rilevano il credito tributario, a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento".

Tali disposizioni **si applicano al bilancio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti.

Focus valorizzazione rimanenze 2021

- ▶ Nel 2020 tale voce di bilancio in molte imprese ha subito un **deprezzamento per effetto della flessione dei valori di mercato**, dell'incapacità delle aziende di raggiungere la **normale capacità produttiva** a causa delle restrizioni e della difficoltà di vendere i beni presenti in magazzino, rendendoli così **obsoleti**.
- ▶ Il 2021 è stato caratterizzato da una **domanda in decisa crescita** per via della ripresa economica globale sebbene non costante in tutti i settori e con una stagionalità in discontinuità con il passato.
- ▶ tale incremento, in alcuni settori, è stato brusco e questo ha generato diversi problemi nella catena di approvvigionamento, in particolare si è manifestata una **carenza di materie prime** il cui prezzo ha subito un elevato rialzo oltre **all'incremento considerevole dei costi e tempi dei trasporti**.
- ▶ **non sempre le società sono state in grado fin da subito di ribaltare tali maggiori costi sui listini dei propri prodotti** impattando di conseguenza sul **valore di presumibile realizzo delle rimanenze**.
- ▶ In altri settori invece la ripresa è stata più rallentata anche alla luce delle mutate scelte di consumo dei clienti finali aumentando di conseguenza i tassi di rotazione delle rimanenze.

Focus valorizzazione rimanenze 2021

Il Principio contabile OIC 13 “Rimanenze” tratta il tema della valutazione delle rimanenze e specifica che le rimanenze devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato se questo è minore.

- ▶ i costi ad ogni unità facendo riferimento al concetto di “normale capacità produttiva” e quindi devono valutare con attenzione se possono essere considerati nella valutazione delle rimanenze o occorre imputarli a conto economico.
- ▶ con riferimento al valore del presumibile realizzo la lettura attenta del Principio evidenzia che non ci si deve basare su fluttuazioni transitorie dei prezzi ma su elementi più attendibili possibile per riflettere in modo appropriato il “corso della normale gestione”.

Focus valorizzazione rimanenze 2021

Il revisore deve verificare il calcolo dell'obsolescenza degli amministratori, con particolare riguardo:

- ▶ Al modello utilizzato per la «stima» delle rimanenze al minore tra il costo e il mercato
- ▶ Alle assunzioni utilizzate nella stima delle rimanenze:
 - ▶ Variazioni future dei prezzi,
 - ▶ Previsioni dei volumi di vendita
 - ▶ Costi stimati per la vendita dei beni
 - ▶ Tassi di svalutazione del magazzino causato dal fenomeno di slow-moving o no-moving
- ▶ Alle operazioni e altri eventi e condizioni che possono modificare le stime:
 - ▶ Introduzione di nuovi prodotti che può rendere difficoltosa la vendita di prodotti maggiormente datati
 - ▶ Campagne di riduzioni di prezzo o politiche di sconto aggressive
- ▶ Le modalità con cui la direzione riesamina i risultati di una stima precedente e agisce in risposta ai risultati di tale riesame (Retrospective review)

Focus valorizzazione rimanenze 2021

Altre situazioni da considerare:

- ▶ Le rimanenze possono essere localizzate in aree geografiche «instabili»
- ▶ Potrebbero essersi chiusi nel 2022 canali commerciali verso aree geografiche «instabili» con riduzione delle vendite future (rischio obsolescenza/deperimento) (Esempio settore della moda)
- ▶ presenza di forte concentrazione di clienti che potrebbe generare rischi di obsolescenza o di lento rigiro di magazzino nel caso della perdita di un solo cliente

Diverse società sulla base dei risultati intermedi stanno evidenziando un incremento del valore delle rimanenze di magazzino in parte determinato da una riduzione del fondo svalutazione del magazzino per effetto del miglioramento delle condizioni economiche che hanno portato ad una crescita dei volumi delle attività nella prima parte dell'anno, registrando peraltro un incremento delle rimanenze per garantire una “scorta di sicurezza” in previsione di scenari non così chiari e del contingente aumento dei prezzi delle materie prime, il che potrebbe comportare ulteriori temi di valutazione delle rimanenze in un prossimo futuro.

Focus valorizzazione rimanenze 2021

Effetti del FIFO – LIFO – Costo Medio sull'aumento delle materie prime negli ultimi mesi del 2021:

- ▶ FIFO -> Valorizzazione più alta delle rimanenze
- ▶ LIFO -> Valorizzazione più bassa delle rimanenze
- ▶ Costo medio -> Valorizzazione intermedia

- ▶ Le aziende che contabilizzano al LIFO o al Costo Medio, potrebbero avere pressioni a modificare il criterio di valorizzazione delle rimanenze in quando (in particolare se il magazzino è fisicamente movimentato al FIFO) ritengono di non aver sospeso correttamente tutti i maggiori costi delle rimanenze.
- ▶ Tecnicamente è possibile il cambiamento dell'applicazione del criterio di valutazione (es. dal costo medio al FIFO), il rischio è che quando i prezzi si ridurranno a valori standard ci possa essere pressioni a cambiare nuovamente il criterio. Non è ammesso cambiare criterio a seconda della convenienza.
- ▶ Attenzione ai rischi fiscali della modifica dei criteri

Altri effetti sui Bilanci 2021

- ▶ Attenzione alla **recuperabilità degli attivi** patrimoniali
 - ▶ Immobilizzazioni -> OIC 9 «Impairment»
 - ▶ Crediti verso clienti -> Presumibile valore di realizzo
 - ▶ Rimanenza -> Obsolescenza
- ▶ **Crediti scaduti**: attenta analisi dei crediti scaduti per la verifica del corretto accantonamento al fondo svalutazione crediti.
- ▶ Gli effetti della crisi pandemica potrebbero infatti determinare una **particolare pressione sul management** in considerazione delle potenziali difficoltà nel raggiungimento dei target di bilancio pianificati.
- ▶ Presentazione in bilancio dei **contributi pubblici** ricevuti per alleviare la perdita di fatturato

...IMPORTANTE SARÀ L'INFORMATIVA IN BILANCIO..

Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge ed è in vigore dal 1° marzo 2022.

- ▶ Dal 1° gennaio 2022 il limite per i pagamenti in contanti torna ad essere pari ad euro 1.999,99, mentre solo a partire dal 1° gennaio 2023 sarà di euro 999,99;
- ▶ Fino al 31 luglio 2022 le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza”, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti e si potrà esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione;
- ▶ Anche per l'esercizio 2021 non opererà la causa di scioglimento di società per effetto di perdite che intaccano il capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e art. 2545-duodecies del Codice Civile. Gli adempimenti contemplati dalle citate disposizioni civilistiche sono pertanto posticipati ed eseguiti dall'assemblea che approverà il bilancio dell'anno 2026;



Il Codice della crisi d'impresa

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

Il nuovo codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) disciplina le **procedure di allerta** che le imprese devono attivare per la **rilevazione tempestiva della crisi**.

Le società devono **prevedere adeguati assetti organizzativi** per rilevare in tempo utile lo **stato di difficoltà** e adottare misure idonee per la sua **risoluzione**.

Il D.L. n. 118/2021 ha introdotto una serie di rinvii legati all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, già frutto di precedenti proroghe.

- rinvio al **16 maggio 2022** l'entrata in vigore **del Codice della crisi di impresa**;
- rinvio al **31 dicembre 2023** l'entrata in vigore di **allerta** e composizione assistita crisi.

Calendario del codice della crisi d'impresa

Il DL 118/21 dispone la proroga al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi.

Ad eccezione:

Delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che entrerà in vigore il **31 dicembre 2023**.

Sono già in vigore le seguenti disposizioni (eterogenee tra di loro):

- ▶ L'individuazione della **competenza dei tribunali** della sezione specializzata in materia di impresa con riferimento ai procedimenti di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**
- ▶ L'istituzione dell'**albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure concorsuali** e suo funzionamento
- ▶ La **certificazione dei debiti contributivi**, per premi assicurativi e tributari
- ▶ Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

Calendario del codice della crisi d'impresa

- ▶ Modifiche del codice civile in materia di **assetti organizzativi** delle imprese in forma societaria, responsabilità degli amministratori delle S.r.l. verso i creditori sociali e obbligo delle S.r.l. di nominare il **sindaco o il revisore**

Sono in vigore dal **15 novembre 2021**:

- ▶ La **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- ▶ La **proroga del termine per la nomina del sindaco o il revisore** nelle S.r.l.
- ▶ L'istituzione della **piattaforma telematica** per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente
- ▶ Le **disposizioni in materia di concordato preventivo** e accordi di **ristrutturazione dei debiti**

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

Il decreto del 24 agosto 2021 (DL 118/2021) rinvia al 2023 l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle S.r.l. e nelle società cooperative all'approvazione dei bilanci 2022 (limiti calcolati sui bilanci 2021 e 2022).

I limiti per cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi si supera almeno uno dei seguenti parametri:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti il 4 Novembre 2021 ha pubblicato il documento di ricerca: «Il D.L. N. 118/2021 Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo».

Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi in ordine alla perentorietà della nomina dell'organo di controllo, occorre precisare, in chiusura, che il menzionato art. 1-*bis* modifica unicamente il terzo comma dell'art. 379 del Codice della crisi e non anche l'art. 2477 c.c. L'art. 379 e la proroga del termine trovano applicazione unicamente ai fini della prima nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019.

Ne consegue che, effettuata la nomina, le società soggiacciono al regime di nomina e cessazione dell'organo di controllo disciplinato nell'art. 2477 c.c., qualora si tratti di s.r.l., o, con le precisazioni precedentemente effettuate, nell'art. 2543 c.c. qualora si tratti di società cooperativa¹³⁸.

Composizione negoziata

Dal 15 novembre è in vigore la procedura di **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa.

La «Composizione negoziata» è una sorta **di intervento di un terzo, regolato, per facilitare l'accordo con i creditori**. In caso di esito non positivo della composizione negoziata, ma con trattative in buona fede, si ha il concordato semplificato, dove i creditori non votano e il debitore non trattiene per sé alcunché, a condizione che i creditori non siano pregiudicati.

- ▶ L'accesso si ha quando vi è **probabilità** della crisi e non solo quando vi è crisi.
- ▶ È azionabile dalle imprese commerciali e agricole in **squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario
- ▶ Devono esserci «**le potenzialità necessarie per restare sul mercato**» valutando la ragionevole perseguibilità del risanamento, sulla base delle indicazioni e degli strumenti contenuti nella piattaforma telematica

Composizione negoziata

- ▶ Il terzo esperto svolge una trattativa per conto del debitore ma facilitato dalla **terziarietà**
- ▶ Rispetto alla composizione assistita prevale l'elemento di **volontarietà** del debitore
- ▶ Come per il concordato, la composizione negoziata ha la possibilità di **finanziamenti prededucibili**, la **rinegoziazione**, la **cessione di azienda**

L'organo di controllo deve verificare e **sollecitare la puntuale attivazione** dei rimedi per prevenire il sorgere e/o l'aggravarsi della crisi dell'azienda.

La **segnalazione** (motivata e per iscritto) **all'organo amministrativo** deve essere effettuata non appena emergano **squilibri** patrimoniali-economici-finanziari che rendano la crisi probabile dando un termine massimo di 30 giorni per riferire sulle iniziative intraprese (l'omessa segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dell'organo di controllo)

Nella composizione negoziata l'organo di controllo deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte dagli amministratori ad esempio sull'andamento delle trattative.

Il ruolo dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Occorre effettuare alcune precisazioni sul regime dei controlli delle società destinarie della previsione.

- ▶ In generale, nelle S.p.A., tenuti alla segnalazione (all'organo amministrativo) saranno:
 - ▶ il **collegio sindacale** del sistema tradizionale di amministrazione e controllo,
 - ▶ il **consiglio di sorveglianza** del sistema dualistico
 - ▶ il **comitato per il controllo** e la gestione del sistema monistico;
- ▶ Nelle S.r.l., il dovere di segnalare ricadrà sull'organo di controllo societario, vale a dire sul **collegio sindacale** o sull'organo monocratico, il c.d. **sindaco unico**.
- ▶ Tuttavia, questi ultimi potrebbero mancare, in quanto la flessibilità che contraddistingue la disciplina della s.r.l. consente di nominare il **solo revisore legale** anziché l'organo di controllo.

Il ruolo dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Nelle ipotesi in cui la società **nomini un revisore legale e non l'organo di controllo**, questo, non partecipando alla vita sociale non è tenuto ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo.

Sarebbe opportuno pertanto, per le S.r.l. di maggiori dimensioni nominare un organo di controllo e non solo il revisore.

Ad ogni buon conto, è opportuno mettere in evidenza come il d.l. n. 118/2021 colga le importanti prerogative dell'iscritto al registro dei revisori legali che originano dalle funzioni e dalle competenze che l'ordinamento gli riconosce, individuandolo tra i soggetti che possono **essere di ausilio all'esperto indipendente**.

Il ruolo del revisore

- ▶ Per la finalità del Codice stesso della Crisi d'impresa che si pone come obiettivo di anticipare ed evitare la crisi -> e pur essendo una norma fallimentare pone il Revisore come controllore e accompagnatore dell'impresa;
- ▶ Attribuisce un ruolo importante e strategico al Revisore come guida e presidio per le imprese per evitare il rischio di fallimento;
- ▶ Inserisce il Revisore in un auspicabile circolo virtuoso in cui l'azienda presidiata dai propri amministratori e da un sistema organizzativo adeguato viene controllata dal Revisore e l'azienda incrementa il proprio presidio dei controlli interni ed esterni con la finalità che la stessa dovrebbe evitare il fallimento ed è indotta ad implementare un **sistema di presidio e di controllo di gestione**.

Piattaforma telematica Composizione negoziata

UNINONCAMERE ha istituito una piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

<https://composizionenegoziata.camcom.it/>

L'obiettivo della piattaforma è guidare passo dopo passo l'imprenditore al fine di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il risanamento aziendale.

È accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


È composta da due aree una pubblica di tipo informativo e l'altra riservata alle istanze formali:

🔒 AREA RISERVATA: rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter.

Piattaforma telematica Composizione negoziata

UNINONCAMERE ha istituito una piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

<https://composizionenegoziata.camcom.it/>



The screenshot shows the top navigation bar of the website. On the left, there is the UNINONCAMERE logo and the text 'UNIONCAMERE'. In the center, the main logo 'Composizione negoziata' is displayed with the tagline 'soluzioni per la crisi d'impresa'. On the right, there is a button labeled 'Accedi al servizio'. Below the logo, a horizontal menu contains the following items: 'Cos'è', 'La piattaforma', 'Il processo', 'Utilizzatori', 'Documenti utili', 'Test Pratico', and 'Esperti Incaricati'.

La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



Piattaforma telematica Composizione negoziata

L'obiettivo della piattaforma è guidare passo dopo passo l'imprenditore al fine di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il risanamento aziendale.

È accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È composta da due aree:

- ▶ **AREA RISERVATA:** rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter.
- ▶ **AREA PUBBLICA:** (senza necessità di autenticazione) contiene sezioni informative relative a:
 - ▶ informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
 - ▶ lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;

Piattaforma telematica Composizione negoziata

- ▶ protocollo di conduzione delle trattative;
- ▶ informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
- ▶ la modulistica prevista dal Decreto;
- ▶ informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
- ▶ test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- ▶ curricula degli esperti che hanno accettato l'incarico.

Test di praticabilità del risanamento

Il test pratico prevede di restituire un «punteggio» che definisce il grado di difficoltà del risanamento in base alla seguente tabella declinata attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio

Grado di difficoltà	Descrizione
	Grado di difficoltà non calcolabile
≤ 1	Difficoltà contenute
>1 e ≤ 2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di
>2 e ≤ 3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono
>3 e ≤ 4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono
>4 e ≤ 5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>5 e ≤ 6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Piattaforma telematica Composizione negoziata

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	1,00 €	+
<i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>		
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
	TOTALE A	4,00 €

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
	TOTALE B	-1,00 €

Grado di difficoltà del risanamento [A/B] **0,00**

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere in considerazione appositi indicatori di crisi.

Gli indicatori della crisi sono definiti come:

«gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi»

Probabilmente diventerà 12 mesi

La creazione di questi indici è demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili che li redigerà con cadenza triennale.

Il CNDCEC elabora inoltre specifici indici con riferimento alle start up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli stessi indici dovranno essere approvati dal MiSE mediante apposito decreto.

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

La procedura di [allerta c.d. interna \(verso l'esterno\)](#) attivabile dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 14 del Codice della crisi è stata **accantonata** mentre l'[allerta c.d. esterna](#) attivabile dai creditori **pubblici qualificati**, ai sensi dell'art. 15 del CCI **è stata rimandata al 31.12.2023.**

Il Codice della crisi non rinuncia a riconoscere all'**organo di controllo un ruolo proattivo nella emersione della crisi** (probabilità di insolvenza), ma anche delle situazione di pre-crisi (probabilità di crisi), ovvero nelle situazioni in cui l'impresa versi in una situazione di insolvenza reversibile (come si evince dalle nuove disposizioni).

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

ALLERTA ESTERNA

L'intervento dei creditori qualificati - (art. 15 Ccl)

Modifiche in corso

Il nuovo Codice individua la categoria dei «**creditori pubblici qualificati**» ai quali è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa. Essi sono:

- ▶ **L'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- ▶ **L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
- ▶ **L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE**

La procedura è totalmente oggettiva in quanto opera secondo specifici automatismi in funzione del **superamento di individuate soglie di incaglio dei debiti.**

È la modalità di segnalazione autonoma e concorrente rispetto a quella affidata agli organi di controllo societario.

Aggiornamenti sul Codice della Crisi d'impresa

ALLERTA ESTERNA

L'intervento dei creditori qualificati - (art. 15 Ccl)

Modifiche in corso

Per l'**Agenzia delle Entrate** l'attivazione riguarda l'**IVA** ed è legata all'importo del debito, **scaduto e non versato**, risultante dalla liquidazione periodica di cui. La soglia di attivazione è legata al superamento di specifici parametri riferiti al volume d'affari dell'impresa, differenziato in base alle dimensioni della stessa.

L'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto deve risultare almeno pari al 30% del volume di affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari fino a 10.000.000 di euro e non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari oltre 10.000.000 di euro.

Per l'**INPS** la comunicazione è legata al **ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali** per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque non inferiore a 50.000 euro.

Per l'**Agente della riscossione** il riferimento è dato dall'importo dei crediti allo stesso affidati per la riscossione, **scaduti da oltre 90 giorni**.

ASSETTI ORGANIZZATIVI – Nuovo art. 2086 del codice civile

L'articolo 375, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza o CCI) ha introdotto il 2° comma dell'art. 2086 del codice civile:

L'imprenditore [...] **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

L'obiettivo del legislatore è quello di imporre agli imprenditori un monitoraggio della situazione per accorgersi del declino dell'azienda **ancora prima che si verifichi la crisi**, per essere pronti ad intervenire con gli strumenti (es. composizione negoziata) senza indugio per **non intaccare la possibilità della continuazione** dell'attività aziendale.

Assetto societario

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Individuazione delle **funzioni** e dei **poteri**.

Si realizza con un organigramma (riferito a tutti i reparti operativi), un insieme di procedure e un mansionario.

ASSETTO AMMINISTRATIVO

Procedure atte a garantire il corretto e ordinato svolgimento della tipica attività d'impresa, in tutte le sue fasi.

ASSETTO CONTABILE

Procedure finalizzate a **rilevare** e **comunicare** correttamente e tempestivamente i fatti di gestione.

Gli adeguati assetti

Gli adeguati assetti, oltre a consentire di gestire la società secondo i corretti principi economici e di corretta amministrazione, sono diventati uno strumento premonitore di crisi e di perdita della continuità aziendale.

L'adeguatezza degli assetti dipende anche dalla **dimensione dell'impresa**, seppure non siano stati stabiliti dei parametri di riferimento.

La crisi di impresa è: «*lo **stato di difficoltà economico-finanziaria** che rende **probabile l'insolvenza del debitore**, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»*»

La continuità aziendale

Gli adeguati assetti servono per monitorare la **continuità aziendale**.

In base al **presupposto della continuità aziendale**, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento.

Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che **l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività** durante il normale svolgimento dell'attività aziendale relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Il CCI ha individuato gli elementi specifici in grado di **compromettere la continuità aziendale**, ossia «gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa [...], tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, [...] per i sei mesi successivi»

La responsabilità del revisore

Compiti dell'organo di controllo contabile – **ISA n.570:**

- ▶ **esaminare e valutare i piani d'azione** futuri della direzione;
- ▶ **ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati** che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
- ▶ stabilire se sono venuti alla luce **ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data** in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;
- ▶ richiedere alla direzione delle **attestazioni scritte** relative ai piani d'azione futuri.

La valutazione deve essere effettuata:

- a) In sede di pianificazione dell'attività di revisione;
- b) Durante lo svolgimento delle procedure di revisione;
- c) Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

Quando il revisore verifica l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione **deve coprire il medesimo arco temporale di riferimento utilizzato** dalla direzione aziendale

Gli indicatori per valutare la continuità

Nel verificare l'esistenza del presupposto di continuità vanno considerati alcuni "indicatori" che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale.

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

1. **Indicatori finanziari**
2. **Indicatori gestionali**
3. **Altri Indicatori**

Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori finanziari

- ▶ situazione di **deficit patrimoniale** o di **capitale circolante netto negativo**;
- ▶ **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso**; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- ▶ indicazioni di **cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori**;
- ▶ bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**;
- ▶ principali **indici economico-finanziari negativi**;
- ▶ consistenti **perdite operative** o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- ▶ cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “**pagamento alla consegna**”;
- ▶ **incapacità di saldare i debiti alla scadenza** o altre clausole contrattuali.

Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori gestionali

- ▶ **perdita di amministratori o dirigenti** chiave senza riuscire a sostituirli;
- ▶ **perdita di mercati fondamentali**, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ▶ difficoltà nell'organico del **personale**;
- ▶ difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
- ▶ intenzione della Direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività;
- ▶ presenza di concorrenti di grande successo sul mercato.

Gli indicatori per valutare la continuità

Altri Indicatori

- ▶ capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- ▶ **contenziosi legali o fiscali** che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- ▶ **modifiche legislative o politiche governative** dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa;
- ▶ sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle **autorizzazioni** necessarie allo svolgimento dell'attività sociale.

Istituzione e responsabilità degli adeguati assetti

L' istituzione degli assetti spetta esclusivamente agli amministratori.

Considerando che «*Gli **amministratori rispondono** verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'**integrità del patrimonio sociale***»

Se gli assetti adeguati non vengono istituiti può essere legittimata un' azione di responsabilità agli **amministratori e sindaci**.

Il ruolo del revisore o organo di controllo

Il revisore deve:

- ▶ **Conoscere bene l'azienda** e l'attività che svolge e il mercato in cui opera
- ▶ Deve conoscere come funziona il sistema di contabilità dell'azienda e come vengono **contabilizzate le principali operazioni di gestione**
- ▶ Deve **conoscere il sistema di controllo** e capire (**effettuando test di conformità**) se il sistema di controllo è efficace
- ▶ Effettuare l'**analytical review**
- ▶ Effettuare il ricalcolo e il monitoraggio degli indici della crisi
- ▶ Concentrarsi sui rischi significativi
- ▶ DOCUMENTARE IL SUO LAVORO NELLE CARTE DI LAVORO

Interpretando proattivamente in questo modo il ruolo, il **revisore** è un'ottima risorsa per l'azienda, in quanto, da professionista, è in grado di dare consigli ed essere di **supporto all'attività dell'imprenditore**

Schema di Decreto Legislativo del 17 marzo 2022

POSSIBILI SVILUPPI

Il 17 marzo 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo recante nuove modifiche al Codice della Crisi ora sottoposto al parere parlamentare.

Alla modifica di **definizione della crisi** che viene identificata come «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei **successivi dodici mesi**» (anziché 6 mesi)

Lo schema definisce in che modo l'imprenditore (individuale e collettivo) deve procedere per avere **asseti «adeguati» a rilevare tempestivamente la crisi** e di assunzione di idonee iniziative (anche in base all'art. 2086 del C.C.):

Schema di Decreto Legislativo del 17 marzo 2022

POSSIBILI SVILUPPI

L'imprenditore deve essere in grado:

- ▶ Di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
- ▶ Verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi
- ▶ Ricavare le informazioni necessarie ad eseguire il test della Piattaforma Telematica
- ▶ Verificare i segnali di allarme:
 - L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - L'esistenza di esposizioni nei confronti di istituti finanziari scaduti da più di 60 giorni oppure che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti
 - L'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste per la segnalazione gdei creditori pubblici qualificati (debiti tributari, contributivi, ecc.) si veda slide successiva.

Schema di Decreto Legislativo del 17 marzo 2022

POSSIBILI SVILUPPI

Nuovi limiti segnalazione creditori pubblici qualificati:

- ▶ **INPS**: la segnalazione scatta nel caso di ritardo superiore a 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a:
 - al 30% rispetto a quelli dell'anno precedente e all'importo di € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - all'importo di € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati.
- ▶ **INAIL**: la segnalazione scatta nel caso sussistano debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati per un importo superiore ad € 5.000.
- ▶ **AGENZIA DELLE ENTRATE**: è sufficiente la presenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA per un importo pari ad € 5.000.
- ▶ **AGENTE DELLA RISCOSSIONE**: è necessaria l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni purché siano:
 - superiori ad € 100.000 per le imprese individuali;
 - superiori ad € 200.000 per le società;
 - superiori ad € 500.000 per le altre società.

Riassumendo

Ricevute bancarie:

▶ A maturazione

- Rimane il credito cliente aperto, eventualmente girocontato ad un conto «Effetti» che comunque rientra nella voce crediti clienti di SP (attenzione che spesso il conto «Effetti» è classificato nelle disponibilità liquide)

▶ Anticipate salvo buon fine

- Rimane il credito cliente aperto (eventualmente girocontato ad un conto «Effetti» che comunque rientra nella voce crediti clienti di SP).
- In contropartita all'entrata monetaria si registra un debito finanziario verso la banca

Riassumendo...

- ▶ Lettura approfondita dei contratti per conoscere se sono presenti **COVENANT FINANZIARI**
- ▶ I covenant più comuni che vengono utilizzati sono:
 - ▶ Rapporto PFN/Patrimonio Netto
 - ▶ Rapporto PFN/EBITDA
 - ▶ Rapporto EBITDA / Oneri finanziari netti
 - ▶ Maximum Capex (ammontare massimo di investimenti)
 - ▶ Patrimonio netto minimo
- ▶ Il mancato rispetto dei covenant (cosiddetto «**Breach**») fa scattare automaticamente nuove clausole contrattuali, che ad esempio possono essere:
 - ▶ Aumento del tasso di interesse
 - ▶ Risoluzione immediata del prestito (con conseguente riclassificazione «a breve»)

Riassumendo...

- ▶ In caso di *breach* dei covenant, la Società può richiedere dalla Banca la **Lettera di Waiver** con la quale la banca «Rinuncia» (dietro pagamento di commissione) al far scattare le clausole previste dal mancato rispetto dei covenant stessi
- ▶ **Molto importante è la verifica dell'informativa, anche a supporto delle conclusioni sulla continuità aziendale.**

Riassumendo...

Impatti Covid Bilanci 2021

- ▶ La rivalutazione dei beni prevista per i bilanci 2020 è stata prorogata al 2021, senza possibilità di riconoscimento fiscale, pertanto occorre stanziare imposte differite.
- ▶ Sospensione degli ammortamenti anche per il 2021
- ▶ Inasprimento delle regole sulla durata delle deduzioni, da 18 a 50 anni per i marchi e gli avviamenti
 - ▶ Proseguire «in cinquantesimi» e stanziamento se recuperabili imposte anticipate
 - ▶ Oppure pagamento sostitutiva di importo maggiore
 - ▶ Revoca fiscale con stanziamento imposte differite
- ▶ Attenzione alla valutazione delle rimanenze
 - ▶ Aumento costi materie prime
 - ▶ Obsolescenza
 - ▶ Aree geografiche instabili

Riassumendo...

Codice della crisi di impresa

- ▶ L'organo di controllo negli obblighi di vigilanza sull'operato degli amministratori deve **verificare e sollecitare la puntuale attivazione dei rimedi** per prevenire il sorgere e/o l'aggravarsi della crisi dell'azienda.
- ▶ La segnalazione (motivata) **all'organo amministrativo** deve essere effettuata non appena emergano **squilibri** patrimoniali-economici-finanziari che rendano la crisi probabile.
- ▶ Revisore agisce come controllore e **accompagnatore dell'impresa** gioca un ruolo importante e **strategico** al Revisore come guida e **presidio per le imprese** per evitare il rischio di fallimento
- ▶ L'imprenditore [...] **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi** e il recupero della continuità aziendale.
- ▶ **Responsabilità del revisore: continuità aziendale (ISA 570: indicatori finanziari, gestionali, altri)**
- ▶ Il ruolo del revisore deve essere una **guida proattiva per instaurare un circolo virtuoso**
- ▶ **Attenzione alle possibili novità dello schema di D.Lgs. del 17 marzo 2022**

Pro  Audit
proactive & professional

MARCO ROSSI
Partner



335-1201148



marco.rossi@proaudit.cloud